

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° dicembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 novembre 2012, n. 39.

Regolamento di esecuzione relativo alla valutazione
del sistema educativo di istruzione e formazione provin-
ciale. Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre
2012, n. 0216/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al Regolamento di ese-
cuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale
22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualifica
professionale di estetista, emanato con decreto del Presi-
dente della Regione 7 febbraio 2003, n. 25/Pres.» ... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre
2012, n. 0217/Pres.

Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione
dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale
25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni . Pag. 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2012, n. 11.

Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema
acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e
delle attività connesse nelle acque interne Pag. 10

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 56.

Denominazione dei beni del patrimonio regionale Pag. 17

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 57.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme
in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie:
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di
accreditamento). Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 ottobre 2012, n. 58/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2,
lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa
sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a
verifica Pag. 20





REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 novembre 2012, n. 39.

Regolamento di esecuzione relativo alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/I-II del 13 novembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 ottobre 2012, n. 1589

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. In esecuzione dell'art. 1-bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, il presente regolamento detta norme applicative per la valutazione interna ed esterna del sistema educativo di istruzione e formazione.

2. La valutazione interna è parte integrante dei sistemi di gestione della qualità dei circoli di scuola dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e ricade sotto la loro responsabilità diretta.

3. La valutazione esterna integra quella interna mediante una visione professionale esterna e consente ai circoli di scuola dell'infanzia, alle istituzioni scolastiche e all'intero sistema educativo di istruzione e formazione il rilevamento della propria situazione, permettendo di effettuare comparazioni qualitative e di definire interventi di miglioramento. Essa fa capo ai rispettivi Dipartimenti Istruzione e Formazione.

4. Valutazione interna ed esterna hanno la funzione di assicurare e promuovere la qualità dell'offerta scolastica e formativa provinciale. Gli esiti della valutazione interna ed esterna concorrono a costituire la base per le future decisioni relative al miglioramento qualitativo dei circoli di scuola dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche nonché del sistema educativo di istruzione e formazione della Provincia di Bolzano.

Capo II

VALUTAZIONE INTERNA

Art. 2.

Compiti e direttive

1. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche rilevano in modo autonomo, con mezzi e procedimenti idonei, gli esiti della propria attività didattico-pedagogica, procedendo ad una autovalutazione. Essi mettono a confronto i risultati rilevati con il quadro vincolante di riferimento per la qualità di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), e con gli obiettivi previsti nel proprio progetto educativo-formativo o nel proprio piano dell'offerta formativa. In base ai riscontri effettuati, traggono le relative conclusioni e definiscono le misure da adottare per ottimizzare i processi educativi, nonché le successive fasi per il loro sviluppo e la loro concreta applicazione.

2. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche elaborano un piano pluriennale per il miglioramento della qualità, conforme al quadro di riferimento per la qualità e comunicano all'intera comunità scolastica gli ambiti e i processi di valutazione prescelti, nonché i risultati e le misure che verranno inserite nel progetto educativo-formativo o piano dell'offerta formativa.

Capo III

VALUTAZIONE ESTERNA

Art. 3.

Servizi di valutazione

1. Presso ogni Dipartimento Istruzione e Formazione viene istituito un Servizio di valutazione che, oltre alla Direttrice o al Direttore del Servizio di valutazione, comprende:

a) per la scuola in lingua tedesca fino ad un massimo di cinque collaboratrici e collaboratori;

b) per la scuola in lingua italiana fino ad un massimo di tre collaboratrici e collaboratori;

c) per la scuola delle località ladine fino ad un massimo di una collaboratrice o un collaboratore.

2. A parità di costi, anziché utilizzare risorse interne, possono essere assegnati incarichi esterni.

Art. 4.

Compiti, priorità e competenze

1. Ogni Servizio di valutazione svolge i seguenti compiti:

a) elabora, in base ai principi generali e trasversali ai gruppi linguistici, concordati tra le Direttrici e i Direttori dei Dipartimenti Istruzione e Formazione, un quadro di riferimento vincolante per la qualità delle scuole, oltre agli standard di qualità per l'attività del Servizio di valutazione. Il quadro di riferimento e gli standard di qualità sono approvati dalla Giunta provinciale;

b) analizza e valuta, partendo dalla valutazione interna e in base ai dati raccolti e alle proprie osservazioni sulle interviste, sui colloqui e sulle visite effettuate, in che misura i singoli circoli di scuola dell'infanzia e le singole istituzioni scolastiche abbiano raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle leggi provinciali, dalle indicazioni provinciali nonché dai progetti educativo-formativi e piani dell'offerta formativa. Presenta infine ai singoli circoli di scuola dell'infanzia e alle singole istituzioni scolastiche una relazione di sintesi comprendente i risultati e le indicazioni emergenti dall'analisi effettuata, affinché essi provvedano a trarre le necessarie conclusioni e adottino le opportune misure. Tale relazione è trasmessa anche alla Direttrice o al Direttore di dipartimento competente;

c) cura la raccolta sistematica, l'analisi e l'interpretazione dei dati di rilievo ai fini della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale; esamina e valuta in modo mirato singoli aspetti e presenta infine relazioni scritte sui risultati, che invia ai singoli circoli di scuola dell'infanzia e alle singole istituzioni scolastiche nonché alla Direttrice o al Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione;

d) partecipa a programmi di valutazione a livello nazionale e internazionale, sostiene i circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche nella loro realizzazione e ne analizza i risultati rilevanti per la Provincia di Bolzano; pubblica i risultati in forma aggregata e anonima e mette a disposizione delle singole scuole i dati scorporati per ciascuna di esse, in modo da fornire loro e al sistema complessivo elementi di valutazione utili per la definizione di scelte future.

2. Nel caso di progetti comuni, le Direttrici o i Direttori dei tre Servizi di valutazione collaborano nello svolgimento delle attività e delle analisi da effettuare; in tal caso le Direttrici e i Direttori dei Dipartimenti Istruzione e Formazione nominano una coordinatrice o un coordinatore responsabile del progetto fra le Direttrici e i Direttori dei tre Servizi di valutazione.



3. Per l'espletamento delle proprie attività i Servizi di valutazione sono autorizzati ad effettuare visite nelle scuole e a prendere visione della documentazione utile ai fini del processo di valutazione.

Art. 5.

Direttrice o direttore del servizio di valutazione

1. La scelta della Direttrice o del Direttore del Servizio di valutazione viene effettuata da una commissione tra il personale dell'amministrazione provinciale, il personale delle scuole a carattere statale oppure tra esperti operanti nel settore pubblico o privato della ricerca e della formazione. Per ogni Dipartimento Istruzione e Formazione la commissione è così composta:

a) la Direttrice o il Direttore del Dipartimento, in qualità di presidente;

b) la Direttrice o il Direttore rispettivamente dell'Area Innovazione e Consulenza e dell'Area Pedagogica;

c) la o il Presidente della rispettiva sezione del Consiglio scolastico provinciale;

d) la o il Presidente della Consulta provinciale dei genitori del rispettivo gruppo linguistico.

2. La commissione esamina le singole candidature e la documentazione prodotta e ammette ad un colloquio le candidate e i candidati ritenuti idonei. In base all'esito del colloquio la Commissione sceglie la Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione, che viene nominata o nominato dalla Direttrice o dal Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione per la durata massima di quattro anni. La commissione può rinnovare l'incarico in base alla valutazione dei risultati conseguiti.

3. La Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione:

a) dispone di particolare esperienza e competenza nell'ambito della valutazione esterna e conosce l'organizzazione e i processi educativi e formativi della Scuola dell'Infanzia, del Sistema scolastico e della Formazione professionale della Provincia di Bolzano;

b) è in possesso dell'attestato di bi- o trilinguismo per l'ex carriera direttiva o di una certificazione equipollente ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) è responsabile del raggiungimento delle finalità e delle direttive fissate dalla Direttrice o dal Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione nell'ambito della valutazione esterna.

4. Le Direttrici e i Direttori dei Servizi di valutazione collaborano al fine di assicurare e promuovere la qualità dell'offerta scolastica e formativa provinciale. A tal fine sono tenuti ad incontri periodici di confronto e coordinamento.

5. Per ogni anno scolastico le Direttrici e i Direttori dei Servizi di valutazione riferiscono all'assemblea plenaria del Consiglio scolastico provinciale, entro la prima parte dell'anno scolastico successivo, sull'attività svolta dai rispettivi Servizi di valutazione, sugli obiettivi raggiunti e sugli sviluppi del quadro di riferimento vincolante per la qualità di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Tale relazione viene contestualmente trasmessa in forma scritta alla Giunta provinciale.

6. Contestualmente alla nomina viene definito il coefficiente spettante per il calcolo dell'indennità di funzione. Per quanto non diversamente regolato, alla Direttrice o al Direttore del Servizio verrà applicato il contratto collettivo provinciale per le Ispettrici scolastiche e gli Ispettori scolastici.

7. La Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione collabora con le Ispettrici scolastiche e gli Ispettori scolastici, con l'Ispettorato delle scuole dell'infanzia e la coordinatrice o il coordinatore dell'Area della formazione professionale secondo le direttive della Direttrice o del Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e formazione.

Art. 6.

Collaboratrici e collaboratori del servizio di valutazione

1. La Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione, di concerto con la Direttrice o il Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione, sulla base di requisiti predefiniti e di un colloquio con i soggetti ritenuti idonei, propone, tra il personale dell'amministrazione provinciale o ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole a carattere statale, le collaboratrici e i collaboratori del Servizio di valutazione.

Le nomine sono disposte dalla Direttrice o dal Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione per la durata massima di quattro anni, su posti vacanti a tempo pieno. L'incarico può essere rinnovato in base alla valutazione dei risultati.

2. Alle collaboratrici e ai collaboratori del Servizio di valutazione spetta un'indennità d'istituto secondo la vigente disciplina contrattuale collettiva provinciale.

Art. 7.

Norma speciale

1. Se la Direttrice o il Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione non è al contempo Intendente scolastica o Intendente scolastico, la valutazione esterna dei circoli di scuola dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche a carattere statale e il Servizio di valutazione menzionato all'art. 3 fanno capo all'Intendente scolastica o Intendente scolastico, mentre la valutazione esterna nell'ambito della formazione professionale rientra nella responsabilità della Direttrice o del Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione.

Art. 8.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 giugno 2003, n. 22, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 novembre 2012

DURNWALDER

12R0709

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2012, n. 0216/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 25/Pres.».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente "Disciplina organica dell'artigianato" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 26 della citata legge regionale 12/2002 ed in particolare:

-il comma 1, che disciplina i percorsi formativi attraverso i quali è possibile conseguire la qualificazione professionale di estetista;

-il comma 3, il quale stabilisce che i suddetti percorsi professionali sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982 n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

-il comma 4, che demanda ad apposito regolamento di esecuzione la definizione dei programmi dei corsi previsti al comma 1 dell'art. 26 e la composizione della commissione d'esame;

Visto il "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26 comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista", emanato con proprio decreto 7 febbraio 2003, n. 025/Pres. e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 10 del 5 marzo 2003;



Considerato che la materia disciplinata dal regolamento emanato con proprio decreto n. 025/Pres./2003 determina il coinvolgimento delle competenze dell'Assessorato regionale alle attività produttive e dell'Assessorato al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità;

Visto il comma 3 dell'art. 3 - Commissione d'esame- del Regolamento sopra citato, il quale dispone:

3. La Commissione è composta da:

a) un dipendente della Direzione Regionale della formazione professionale, di categoria non inferiore a D5, con funzioni di Presidente;

b) un dipendente della Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, di categoria non inferiore a D5;

c) due dipendenti regionali esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, designati dalla Direzione regionale della formazione professionale;

d) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 12/2002;

Considerato che, al fine di ampliare la possibilità di scelta dei commissari d'esame da parte delle Direzioni centrali competenti, si ritiene necessario allargare la partecipazione alla commissione d'esame ai dipendenti regionali di categoria non inferiore a D;

Attesa la specificità della materia in argomento per la quale si ritiene opportuno prevedere la possibile presenza in commissione di esame di docenti dei corsi autorizzati dalla Regione in alternativa ai dipendenti regionali designati come esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi secondo quanto disposto dalla lettera c) comma 3 del Regolamento suddetto;

Considerato che, a causa del progressivo ed imminente esaurimento del personale regionale in servizio in possesso delle competenze necessarie richieste per la composizione delle commissioni d'esame suddette, si rende necessario poter scegliere i commissari d'esame di cui alle lettere a) b) e c) del comma 3 dell'art. 3 del Regolamento sopra citato anche tra il personale regionale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica prevista;

Ritenuto necessario, per i motivi suddetti, provvedere alla modifica del comma 3 e all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 3 del citato regolamento emanato con proprio decreto 7 febbraio 2003, n. 025/Pres./2003;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1822 di data 18 ottobre 2012;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26 comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 7 febbraio 2003 n. 25/Pres", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrale e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e fare osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 25/Pres.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26 comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista", emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 25.

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 25/2003

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 25/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione è composta da:

a) un dipendente regionale, di categoria non inferiore a D, indicato dal Direttore centrale competente in materia di formazione professionale, con funzioni di Presidente;

b) un dipendente regionale, di categoria non inferiore a D, indicato dal Direttore centrale competente in materia di artigianato;

c) due esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, indicati dal Direttore centrale competente in materia di formazione professionale, scelti tra i dipendenti regionali, ovvero tra docenti dei corsi autorizzati dalla Regione;

d) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 12/2002, a condizione che non sia un imprenditore operante nel settore.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla nomina di personale regionale in servizio, i componenti della Commissione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 possono essere scelti tra il personale regionale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti previsti; ove non sia possibile ricorrere alla nomina di personale regionale in servizio o in quiescenza, i componenti di cui alla lettera c) sono scelti tra i docenti dei corsi autorizzati dalla Regione. Il componente di cui alla lettera d) del comma 3 può essere scelto anche tra imprenditori in quiescenza.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0705



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2012, n. 0217/Pres.

Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e il relativo decreto attuativo del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);

Vista la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare l'art. 16 il quale:

autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;

prevede che con apposito regolamento regionale sono definite le modalità e i criteri con i quali i Comuni provvedono alla concessione dei contributi in questione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 di data 2 agosto 2012 con la quale è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni»;

Tenuto conto che con tale deliberazione è stato altresì disposto di avviare l'iter per l'acquisizione dei pareri del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

Visto l'estratto del processo verbale n. 35/2012 della riunione del Consiglio delle autonomie locali n. 8 del 12 settembre 2012, nel quale sono state richiamate, tra l'altro, le osservazioni e le proposte emerse nella seduta della III Commissione del CAL del 5 settembre 2012 e le risposte fornite in merito dagli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Atteso che, come risulta dal suddetto verbale, il CAL ha espresso parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1420 di data 2 agosto 2012 con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento de quo, nel testo allegato al verbale stesso contenente le modifiche conseguenti alle osservazioni e alle proposte emerse nel corso della riunione del CAL e precisamente:

le modifiche all'art. 3, comma 2 lettera b), all'art. 4, comma 2, all'art. 5, comma i e comma 2 lettera b), all'art. 6, comma 3, lettera a) e lettera b) punto 4), all'art. 7, commi 1 e 2, all'articolo comma 4 e all'art. 13, comma i lettere a) e b) e comma 2;

le conseguenti modifiche agli allegati A, B e C;

Atteso che la Consulta regionale delle associazioni dei disabili, con nota n. 132/12 del 20 settembre 2012 ha espresso parere favorevole sul Regolamento di che trattasi, comprensivo delle modifiche approvate dal CAL, con richiesta di modificazione dell'art. 8 per comprendere, nella definizione dei punteggi della graduatoria, tutte le tipologie di disabilità;

Ritenuto, per quanto su esposto, di recepire le modifiche al Regolamento approvato in via preliminare, come risultanti dall'allegato 2,

all'estratto verbale n. 35/2012 del CAL nonché quelle proposte dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

Ritenuto, quindi, di emanare, in via definitiva, il «Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1788 del 18 ottobre 2012;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») disciplina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi diretti a favorire l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.

Art. 2.

Definizioni

1. Per barriere architettoniche ai fini del presente regolamento si intendono:

a) gli ostacoli fisici che costituiscono impedimento alla mobilità delle persone con disabilità individuate all'art. 3, comma 1;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono alle persone con disabilità individuate all'art. 3, comma 1, la comoda e sicura usabilità di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Art. 3.

Beneficiari del contributo

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le persone con disabilità motoria e sensoriale di natura permanente, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni nel quale hanno o intendono portare la loro residenza anagrafica.



2. La situazione di disabilità di cui al comma 1 è comprovata da:

a) una certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile operante presso le Aziende per i servizi sanitari o dalle altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;

b) un certificato medico, in carta libera, qualora dalla certificazione di invalidità di cui alla lettera precedente non risultino esplicitamente le obiettive difficoltà di deambulazione e mobilità che derivano dalla menomazione accertata.

Art. 4.

Oggetto degli interventi

1. Ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), sono ammissibili a contributo gli interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l'accessibilità dell'edificio e dell'unità immobiliare.

2. Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l'11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236/1989.

3. È esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge 13/1989 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989.

4. Non sono finanziabili gli interventi già oggetto di contributo ai sensi del presente regolamento con esclusione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

Art. 5.

Interventi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi da realizzare dopo la presentazione della domanda di contributo:

a) Interventi di nuova realizzazione idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali quali:

- 1) realizzazione di rampa inclinata;
- 2) installazione di servo scala;
- 3) installazione di piattaforma elevatrice;
- 4) installazione di ascensore;

b) Interventi di sostituzione o di adeguamento di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali precedentemente installati che l'usura o la rottura hanno reso inutilizzabili o che non sono rispondenti alla normativa vigente quali:

- 1) servo scala;
- 2) piattaforma elevatrice;
- 3) ascensore;

c) ampliamento di porte;

d) realizzazione e adeguamento di percorsi orizzontali;

e) installazione di dispositivi di apertura e chiusura di porte o cancelli o finestre o tapparelle;

f) installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale;

g) adeguamento di spazi interni all'edificio privato anche attraverso ampliamento nel caso di comprovata impossibilità di adattabilità interna, fermo restando il rispetto dell'art. 35 comma 4, della legge regionale 15 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). Gli interventi riguardano l'adeguamento di:

- 1) ingresso;

2) soggiorno o cucina;

3) servizio igienico;

4) camera da letto;

h) acquisto e installazione di dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica, se non forniti dal Servizio sanitario regionale;

i) opere inerenti l'impianto elettrico, termico e idraulico strettamente connesse alla realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche;

j) interventi destinati a garantire la fruibilità dei vani in cui sono contenuti i dispositivi di controllo dell'impianto elettrico e termico dell'unità immobiliare.

2. Sono inoltre ammissibili a contributo:

a) l'Imposta sul Valore Aggiunto;

b) le spese di progettazione e di direzione lavori fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori se, per la complessità o tipologia degli interventi da realizzare, è richiesta ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, l'elaborazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato;

c) le spese relative all'acquisto di attrezzature non fornite dal Servizio sanitario regionale che, per le loro caratteristiche tecniche, risultano idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero realizzati con le opere di modifica dell'immobile se queste ultime sono materialmente o giuridicamente impossibili da realizzare o se l'acquisto delle attrezzature è economicamente più conveniente.

3. Se l'intervento di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche riguarda la realizzazione di un ascensore condominiale è ammissibile a contributo esclusivamente la parte di spesa di competenza diretta della persona con disabilità.

4. La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di Euro 50.000,00.

Art. 6.

Presentazione della domanda di contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i beneficiari indicati all'art. 3 o coloro che su di essi esercitano la potestà, la tutela, la curatela, ovvero l'amministrazione di sostegno.

2. La domanda, redatta secondo l'allegato A al presente regolamento e in regola con l'imposta di bollo, è presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento.

3. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa prevista, redatta e sottoscritta secondo quanto previsto all'allegato B al presente regolamento;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo l'allegato C al presente regolamento, nella quale si dichiara:

1) che il beneficiario è residente o si impegna a trasferire la propria residenza, entro dieci mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, nell'edificio e/o nell'unità;

2) di non avere/avere ottenuto altri contributi pubblici per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per il quale si richiede il contributo;

3) che l'intervento per il quale si richiede il contributo riguarda/non riguarda la sostituzione o l'adeguamento del servo scala, della piattaforma elevatrice o dell'ascensore, che erano stati precedentemente installati usufruendo dei contributi previsti per il superamento delle barriere architettoniche e che l'usura o la rottura hanno reso inutilizzabili o non rispondenti alla normativa vigente;

4) che il dispositivo per il quale si richiede il contributo non è fornito dal Servizio Sanitario regionale;



5) che le opere non sono state ancora eseguite ovvero che le attrezzature non sono state ancora acquistate o installate;

6) di essere in possesso di un'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare del beneficiario di cui all'art. 3; con i relativi dati;

c) copia della certificazione di invalidità e del certificato medico di cui all'art. 3, comma 2;

d) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;

e) autorizzazione condominiale all'esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non removibili da collocare nelle parti comuni dell'edificio;

f) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere di uso condominiale;

4. Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati a garantire sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, deve essere presentata una unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa di cui al comma 3, lettera a).

5. Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria delle domande verificando la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento e la congruità della spesa rispetto alle opere da realizzare.

2. In caso di necessità il Comune verifica in loco la presenza delle barriere architettoniche e richiede, una sola volta, l'eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine la domanda è dichiarata inammissibile.

3. I soggetti richiedenti possono procedere alla realizzazione degli interventi oggetto di richiesta solo dopo la presentazione della domanda. Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi ovvero per la presentazione di documentazione non conforme ai sensi del comma 4 o per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati all'art. 5.

4. Qualora l'istruttoria evidenzia la non conformità al presente regolamento della documentazione presentata ovvero qualora non pervenga al Comune la documentazione integrativa entro il termine indicato al comma 2, l'ufficio comunale competente comunica per iscritto al richiedente l'inammissibilità della domanda previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni inviano alla Direzione regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito Direzione centrale, un elenco delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e ritenute ammissibili, predisposto secondo l'allegato D al presente regolamento.

Art. 8.

Formazione della graduatoria regionale

1. La Direzione centrale, provvede a formare una graduatoria generale delle domande trasmesse dai Comuni.

2. La graduatoria è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, calcolati applicando i seguenti criteri:

a) Classe di invalidità:

1) attribuzione di un punteggio da un minimo di 20 a un massimo di 80 punti su 100 (80/100) alle domande di contributo che riguardano interventi da realizzare da parte dei soggetti individuati secondo le classi di invalidità suddivise per fasce di gravità di cui all'allegato E;

2) ISEE in corso di validità del nucleo familiare del beneficiario di cui all'art. 3:

1) attribuzione di 20 punti su 100 (20/100) a fronte di un ISEE fino a Euro 7.500,00;

2) attribuzione di 15 punti su 100 (15/100) a fronte di un ISEE da Euro 7.501,00 a Euro 15.000,00;

3) attribuzione di 10 punti su 100 (10/100) a fronte di un ISEE da Euro 15.001,00 a Euro 25.000,00;

4) attribuzione di 5 punti su 100 (5/100) a fronte di un ISEE da Euro 25.001,00 a Euro 35.000,00;

5) attribuzione di 0 punti a fronte di un ISEE oltre Euro 35.001,00.

3. In caso di valutazione di parità in graduatoria, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria.

5. La graduatoria, approvata con decreto del Direttore competente, rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno della sua approvazione e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendano disponibili in tale periodo di tempo.

Art. 9.

Intensità e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dall'art. 1, sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi ricevuti per i medesimi interventi secondo i seguenti parametri:

a) per importi preventivati fino a Euro 5.000,00 il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;

b) per importi preventivati da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000 Euro;

c) per importi preventivati da Euro 10.001,00 a Euro 20.000,00 il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000 Euro;

d) per importi preventivati da Euro 20.001,00 a Euro 50.000,00 il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000 Euro;

2. L'importo del contributo concesso non può superare la somma di Euro 10.000,00 anche nel caso di presentazione di una domanda che riguardi sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo.

3. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali, previsti per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In tal caso il contributo regionale è determinato sulla parte di spesa rimasta a carico del beneficiario.

Art. 10.

Assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai Comuni

1. Entro il 31 maggio di ogni anno la Direzione competente provvede all'adozione del provvedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi ai Comuni, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse annue disponibili dandone comunicazione ai Comuni assegnatari.



2. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi e vengono inserite dai Comuni nell'elenco di cui all'art. 7, comma 5 previa verifica della permanenza dei presupposti del diritto al contributo e della congruità dell'ammontare della spesa indicata al momento della presentazione della domanda. Se la spesa non è ritenuta congrua il richiedente può aggiornare l'importo della spesa inizialmente indicata con la presentazione di un nuovo preventivo di spesa.

3. Ai fini della rendicontazione dei contributi, i Comuni presentano, entro il termine stabilito con il provvedimento di erogazione, la documentazione prevista dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» con l'elenco analitico dei contributi erogati redatto secondo l'allegato F al presente regolamento.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato per una sola volta su motivata richiesta da parte del Comune.

5. Nell'elenco dei contributi erogati dai Comuni di cui al comma 3 sono indicati anche i contributi revocati e rideterminati nei casi previsti dall'art. 12, con l'indicazione della relativa motivazione. I contributi non erogati sono considerati acconti sull'assegnazione dei due esercizi finanziari successivi, decorsi i quali devono essere restituiti.

Art. 11.

Concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 1, i Comuni provvedono alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari e alla comunicazione delle modalità di presentazione della documentazione di cui all'art. 13 per l'erogazione degli stessi.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 13, i Comuni accertano la regolare esecuzione delle opere, l'ammissibilità della spesa sostenuta, la residenza anagrafica del beneficiario nell'edificio o nell'unità immobiliare oggetto degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche e, ove non riscontrino irregolarità, provvedono all'erogazione dei contributi.

3. In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere erogato agli eredi se i lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono stati realizzati quando il beneficiario era ancora in vita e la documentazione comprovante la spesa è stata rilasciata prima del suo decesso.

4. In caso di accoglienza in un servizio residenziale assistenziale del beneficiario, il contributo può essere erogato se la documentazione comprovante la spesa è di data anteriore al suo accesso in struttura.

Art. 12.

Revoca e rideterminazione dei contributi ai soggetti beneficiari

1. Il Comune procede alla revoca dei contributi concessi se il soggetto beneficiario:

a) non è più residente nell'edificio oggetto di domanda di finanziamento;

b) non ha provveduto ad acquisire, entro dieci mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo, la residenza nell'edificio nel quale, in sede di presentazione della domanda di contributo, ha dichiarato di voler portare la propria residenza;

c) ha realizzato interventi diversi da quelli indicati nella domanda di contributo;

d) ha percepito altri contributi pari o superiori alla spesa sostenuta.

2. Il Comune procede alla rideterminazione del contributo secondo gli importi stabiliti dall'art. 9, e per l'importo di spesa rimasto a carico del beneficiario se:

a) la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella preventivata e indicata nella domanda di contributo;

b) il beneficiario, successivamente alla presentazione della domanda, ha ricevuto altri contributi che riducono l'importo di spesa rimasto a suo carico.

Art. 13.

Rendicontazione della spesa sostenuta da parte delle persone con disabilità

1. Entro dieci mesi dalla comunicazione di concessione, pena la revoca dello stesso, i beneficiari o gli altri soggetti indicati all'art. 6, comma 1, presentano al Comune, la seguente documentazione:

a) fotocopia non autenticata delle fatture, regolarmente quietanzate e annullate in originale recanti la dicitura "documento utilizzato ai fini del rendiconto del contributo regionale concesso ai sensi dell'art. 16 della L.R. 41/96";

b) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali delle fatture;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, redatta secondo l'allegato G al presente regolamento, nella quale si dichiara:

1) che il beneficiario è residente nell'edificio o nell'unità immobiliare oggetto dell'intervento se all'atto della richiesta non era residente;

2) che i lavori eseguiti o le attrezzature fornite corrispondono a quelli previsti nella domanda di contributo;

3) di non aver ottenuto, successivamente alla presentazione della domanda, altri contributi per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche ovvero di aver ricevuto altri contributi indicandone l'importo.

2. Sono ammissibili a contributo gli importi sostenuti dal beneficiario a titolo di acconto sui lavori o sulle forniture solo se sostenuti dopo la presentazione della domanda di contributo. Se gli interventi interessano parti comuni di un edificio e la spesa è suddivisa tra i condomini, le fatture possono essere sostituite dalla ricevuta di pagamento all'amministrazione dello stabile della quota di competenza con suddivisione millesimale della quota complessiva;

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Alle domande di contributo presentate ai Comuni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative previgenti.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni presentano alla Direzione centrale l'elenco contenente le domande pervenute fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento predisposto secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e il della legge 13/1989.

3. Le domande non finanziate nell'anno 2012 sono inserite nell'elenco di cui all'art. 7, comma 5 previa integrazione con la documentazione prevista dal comma 2 del medesimo art. 7.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Omissis).

12R0706



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2012, n. 11.

Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 231 dell'8 novembre 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUMENTI
DI PROGRAMMAZIONE

Capo I

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE, FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

Art. 3.

Funzioni amministrative

1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e delle attività a esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.

2. Fino all'attuazione dell'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e previa verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente a cui saranno trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse nelle acque interne, gli enti territorialmente competenti di cui alla presente legge sono le Province.

3. L'ente territorialmente competente esercita funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4, conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle direttive, alle linee d'indirizzo e ai regolamenti regionali in materia.

4. Restano di competenza regionale:

a) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la gestione delle funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento sulle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;

b) la promozione e l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica d'iniziativa regionale, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;

c) le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;

d) la promozione dei prodotti ittici nonché la promozione, nelle acque interne, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;

e) il sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.

Capo II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE

Art. 4.

Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee

1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare, mediante:

a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alle direttive U. E. vigenti in materia;

c) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;

d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;

e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura;

f) il monitoraggio socio-economico del settore attraverso l'esercizio delle funzioni di osservatorio dell'economia ittica regionale.

2. Il Piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per la redazione dei programmi ittici annuali di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti.

3. Per l'attuazione del Piano regionale, la Regione concede finanziamenti agli enti territorialmente competenti per la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, a iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici.

4. Il Piano regionale definisce, altresì, nei limiti degli stanziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le risorse per la realizzazione delle attività, degli interventi e dei progetti previsti, mediante l'assegnazione di finanziamenti, anche per investimenti, agli enti territorialmente competenti e individua i criteri e le modalità per il riparto dei finanziamenti stessi.



5. Gli enti territorialmente competenti sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei progetti, interventi e investimenti realizzati.

6. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.

7. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca da attuarsi con la collaborazione degli enti territorialmente competenti, tenuto conto delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.

8. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 6, su proposta degli enti territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.

9. Le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate tenendo conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle specie tipiche.

Art. 5.

Programmi ittici annuali

1. Gli enti territorialmente competenti, nell'ambito delle direttive riportate dal Piano ittico regionale, esercitano le funzioni a essi attribuite mediante l'adozione dei programmi ittici annuali, da trasmettere alla Regione.

2. I programmi ittici annuali individuano in particolare:

- a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
- b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
- c) i bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
- d) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche;
- e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
- f) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
- g) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici;
- h) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel programma.

3. Gli enti territorialmente competenti assicurano l'esercizio coordinato delle attività nei bacini di competenza, in applicazione del Piano ittico regionale.

4. L'ente territorialmente competente, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

Art. 6.

Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali

1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.

2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

- a) sulla proposta di Piano ittico regionale;
- b) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
- c) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;
- d) sui criteri e sulle modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.

3. La Commissione ittica regionale è costituita da:

- a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente regionale del servizio competente;
- c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
- d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
- e) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
- f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
- g) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
- h) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
- i) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
- j) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano);
- k) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali presenti sul territorio regionale;
- l) un esperto designato dall'Unione regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna.

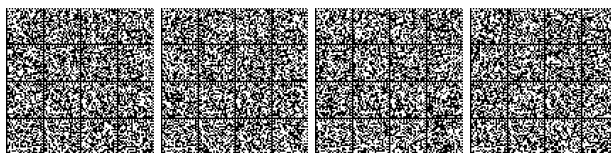
4. Agli esperti di cui alla lettera e) del comma 3, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente, è riconosciuto un compenso che sarà definito dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla natura e alla complessità delle attività richieste nonché alla loro elevata specializzazione. La partecipazione degli altri componenti non comporta oneri a carico della Regione.

5. L'ente territorialmente competente provvede all'istituzione della Commissione ittica locale a cui sono affidati i seguenti compiti:

- a) formulare eventuali proposte in merito al Piano ittico regionale;
- b) esprimere parere sui programmi ittici annuali, sull'individuazione delle zone di tutela della fauna ittica e delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo;
- c) promuovere l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.

6. La Commissione ittica locale è costituita da:

- a) un rappresentante dell'ente territorialmente competente, o un suo delegato, che la presiede;
- b) un dirigente designato dall'ente territorialmente competente specialista in materia;
- c) un rappresentante del Servizio tecnico di bacino territorialmente competente;
- d) un rappresentante del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale, competente per territorio;
- e) un rappresentante dell'ente territorialmente competente specialista in materia di ambiente;
- f) un rappresentante dell'Azienda Interregionale per il fiume Po;



- g) tre esperti designati dall'ente territorialmente competente;
- h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
- i) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
- j) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
- k) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
- l) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale n. 24 del 2011 presenti sul territorio di riferimento;
- m) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali, se nel territorio di riferimento insiste un parco nazionale;
- n) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti.

7. L'ente territorialmente competente può prevedere articolazioni di zona della commissione di cui al comma 5, integrate con rappresentanti delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 presenti nella zona interessata.

Art. 7.

Associazionismo

1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.

2. Per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:

- a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
- b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) ed essere iscritte nei relativi registri;
- c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno;
- d) operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.

TITOLO II

TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE, ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Capo I

CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE

Art. 8.

Tutela dell'ecosistema acquatico

1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:

- a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla Parte terza, Sezione II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

- b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna).

Art. 9.

Tutela della fauna ittica

1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive.

2. La Giunta regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la pesca a pagamento.

3. L'ente territorialmente competente, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può:

- a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;

- b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

4. L'amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall'ente territorialmente competente.

5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso all'ente territorialmente competente.

Art. 10.

Zone di tutela della fauna ittica

1. Gli enti territorialmente competenti, sentite le commissioni locali di cui all'articolo 6, istituiscono "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca".

2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:

- a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
- b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
- c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione.

5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico.

6. L'ente territorialmente competente, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.



Capo II

ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 11.

Esercizio della pesca

1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.

2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;

b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;

c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26.

3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

Art. 12.

Divieti

1. L'esercizio della pesca è vietato:

a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell'atto istitutivo;

b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;

c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.

2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che crei turbative ambientali.

3. È inoltre vietata la pesca:

a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;

b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;

c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;

d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;

e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;

f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti;

g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;

h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;

i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;

j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;

k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;

l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.

4. Nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente territorialmente competente, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.

5. È fatto altresì divieto:

a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;

b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento.

Art. 13.

Pesca professionale e licenza

1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.

2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dall'ente territorialmente competente individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

3. È istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all'articolo 17, suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno definite nel regolamento di cui all'articolo 26.

4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli enti territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.

5. Gli Enti territorialmente competenti possono limitare l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

6. I pescatori professionali forniscono annualmente all'ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento, gli enti territorialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.

7. Salvo diversa disposizione degli enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 14.

Pesca sportiva e licenza

1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:

a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;



b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;

d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;

e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;

h) per la pesca a pagamento;

i) per la pesca in spazi privati.

3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 15.

Tesserino di pesca controllata

1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

2. Su proposta dell'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque.

3. I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall'ente territorialmente competente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

4. Gli enti territorialmente competenti, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.

Art. 16.

Sistema informativo

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.

2. Con apposito provvedimento regionale sono definite le modalità di disciplina del sistema, incluso il pagamento on line della tassa di cui all'articolo 14.

3. A decorrere dall'attivazione del sistema di cui al comma 1 il pescatore esibisce l'attestazione rilasciata in formato elettronico.

4. I dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i dati annotati dal pescatore sui tesserini relativi alla tipologia della licenza e al versamento della tassa di concessione, alle specie e ai quantitativi pescati, alla data e luogo del prelievo sono trattati dalla Regione, dagli enti territorialmente competenti, dalle associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze e attività attribuite a ciascun ente.

5. La base dati del sistema è fondata sullo scambio d'informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e soggetti preposti alla vigilanza, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.

6. I dati di cui al comma 4 devono essere oggetto di comunicazione e d'interconnessione tramite il sistema tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza, con le modalità definite dalla Regione.

Art. 17.

Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura

1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti autorizzati dall'ente territorialmente competente, acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.

2. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.

TITOLO III

ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA PESCA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ DIVERSE

Art. 18.

Attività agonistiche

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Odalità diverse possono essere approvate dall'ente territorialmente competente, in conformità alle direttive regionali.

2. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.

3. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dagli enti territorialmente competenti alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.

4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.

Art. 19.

Impianti di pesca a pagamento

1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dall'ente territorialmente competente, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 e della relativa disciplina regionale.

2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.

3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.

4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.

Art. 20.

Aree di pesca regolamentata

1. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale e previo nulla-osta della Regione, può istituire, in zone di particolare rilevanza turistica, aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei Comuni sui quali insistono.



2. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva.

3. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:

- a) le tipologie di pesca ammesse;
- b) le modalità, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
- c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
- d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1.

4. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il Comune o i Comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

5. Il Comune o i Comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'articolo 7, ad associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, o a organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.

Art. 21.

Cattura delle rane

1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi.

2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti.

3. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 13.

Art. 22.

Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea

1. In applicazione del Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie *Anguilla anguilla*.

TITOLO IV

VIGILANZA, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23.

Vigilanza ittica

1. L'ente territorialmente competente svolge le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica l'ente territorialmente competente si avvale del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L'ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

3. L'ente territorialmente competente coordina l'attività di vigilanza ittica volontaria. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.

Art. 24.

Controlli

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.

Art. 25.

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni;

b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00;

c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 500,00 a euro 3000,00 nonché revoca della licenza di pesca;

d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;

e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate nonché pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;

f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;

g) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3000,00;

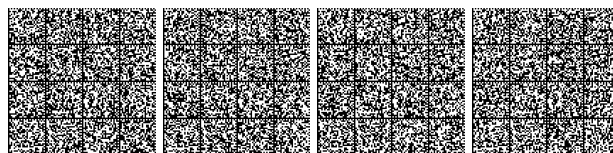
h) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00;

i) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;

j) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;

k) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all'esercizio della pesca contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. La stessa sanzione si applica a chi, durante l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non consente al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose al fine di accertare le violazioni.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a) la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.



3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Negli altri casi procedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmisioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera *i)*, ultimo capoverso e lettera *j)* l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'ente territorialmente competente.

Capo II

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:

a) le modalità d'intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente;

b) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio aleutico;

c) gli aspetti di dettaglio, i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, con particolare riferimento alla pesca professionale e all'acquacoltura;

d) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittogeniche dei corpi idrici;

e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie pescabili;

f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;

g) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;

h) l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata;

i) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;

j) per la pesca nei laghetti a pagamento, i criteri autorizzativi, anche sotto il profilo naturalistico-ambientale, nonché le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca;

k) le opere obbligatorie per la prevenzione della predazione degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli impianti di acquacoltura;

l) il piano di gestione delle anguille;

m) i criteri e le modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.

Art. 27.

Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 10 luglio 1978, n. 23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);

b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);

c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).

2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993 e il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibili con la presente legge.

3. Fino all'approvazione del nuovo Piano Ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei relativi Piani ittici provinciali 2006-2010 nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.

4. Le commissioni nominate ai sensi della legge regionale n. 11 del 1993 rimangono in carica fino al 31 dicembre 2012.

5. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.

6. I pescatori di professione a cui sia stata riservata la pesca da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis del regolamento regionale n. 29 del 1993, possono esercitare la pesca professionale nell'area riservata fino al rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico da parte delle autorità competenti e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 29.

Clausola valutativa

1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:

a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;

b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;

c) attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;



d) risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccolgono per la migliore realizzazione del monitoraggio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 novembre 2012

ERRANI

(Omissis).

12R0710

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 56.

Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 56 del 22 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Denominazione dei beni regionali

1. La Regione Toscana dispone la denominazione dei propri beni demaniali e del proprio patrimonio indisponibile e disponibile.

2. I nomi dei beni di cui all'art. 1, sono deliberati dalla Giunta regionale, sulla base del parere espresso dalla Consulta per la denominazione dei beni regionali, di cui all'art. 2.

3. L'attribuzione del nome si aggiunge alle denominazioni e classificazioni eventualmente esistenti, attribuite ai beni regionali ai sensi di norme statali o dell'Unione europea.

Art. 2.

Consulta per la denominazione dei beni regionali

1. È istituita la Consulta per la denominazione dei beni regionali, di seguito denominata consulta, che svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale sulla denominazione dei beni regionali, nel rispetto della storicità consolidata e identificata dalla comunità locale dei toponimi esistenti;

b) formula proposte sui nomi da attribuire a beni successivamente individuati dalla Giunta regionale;

c) svolge funzioni di osservatorio sulle questioni relative alla denominazione dei beni pubblici nel territorio regionale;

d) esprime pareri in materia di denominazione di beni su richiesta degli enti locali;

e) propone a comuni e province, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di toponomastica e sulla base di un'adeguata motivazione che tiene conto della storia e della memoria civica toscana,

la denominazione di strade e piazze e l'apposizione di lapidi commemorative, esprime inoltre pareri alla Giunta regionale su quanto previsto dall'art. 7.

2. La consulta può disporre l'organizzazione di convegni e incontri di studio con specifica rilevanza scientifica per l'approfondimento di materie toponomastiche e di storia toscana anche al fine di individuare nuove denominazioni da attribuire ai beni pubblici.

Art. 3.

Composizione della Consulta per la denominazione dei beni regionali

1. La consulta ha sede presso il Consiglio regionale, i suoi componenti sono nominati dallo stesso Consiglio, ed è composta da:

a) quattro consiglieri regionali;

b) tre esperti in storia, geografia, toponomastica;

c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. La consulta è integrata dal presidente della commissione consiliare competente per materia, o altro componente della commissione da lui delegato, in relazione al bene da intitolare, con diritto di voto.

3. La partecipazione alla consulta è a titolo onorifico.

4. La consulta ha durata coincidente con la legislatura regionale.

5. La consulta elegge il presidente tra i consiglieri regionali e il vicepresidente tra i rappresentanti degli enti locali.

Art. 4.

Funzionamento della Consulta per la denominazione dei beni regionali

1. La consulta è convocata dal presidente almeno dieci giorni prima della seduta. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni della consulta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La consulta può disporre le audizioni che ritiene utili, in particolare di amministratori dei comuni direttamente coinvolti nelle questioni all'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni della consulta con i relativi atti istruttori sono inviati al Presidente del Consiglio regionale, che provvede ad inoltrarli al Presidente della Giunta regionale al fine dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 1, comma 2. Nel caso di proposte di denominazione provenienti dai soggetti di cui all'art. 6, la trasmissione delle deliberazioni avviene solo nel caso di parere favorevole da parte della consulta.

4. Per l'attribuzione di nomi riferiti a persone fisiche o fatti storici accaduti da meno di dieci anni la consulta delibera a maggioranza di due terzi dei componenti.

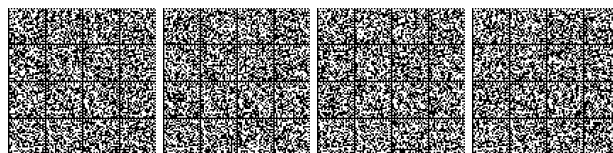
Art. 5.

Criteri per la denominazione dei beni regionali

1. Le denominazioni dei beni sono finalizzate a rappresentare la storia e l'identità della Toscana, anche in riferimento a specifici ambiti territoriali, evidenziando cultura, civiltà, personalità, fatti ed eventi storici della millenaria storia regionale.

2. L'attribuzione dei nomi con riferimento a persone o eventi di particolare significato non aventi diretta connessione con la storia e il territorio regionale sono espressamente motivati su tale aspetto dalla Giunta regionale.

3. La modifica della denominazione dei beni può avvenire solo in caso di motivate esigenze.



Art. 6.

Proposte di denominazione

1. Possono presentare proposte di denominazione di beni regionali alla consulta:

a) i consigli comunali e i consigli provinciali del territorio ove è ubicato il bene oggetto della proposta di denominazione; tali proposte hanno carattere prioritario nell'esame della consulta;

b) il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, i presidenti di provincia, gli assessori e i consiglieri provinciali eletti nel territorio ove è ubicato il bene oggetto della proposta di denominazione;

c) almeno cento cittadini residenti nella Regione Toscana, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta della consulta.

2. La consulta si esprime sulle proposte di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data della loro presentazione.

Art. 7.

Lapidi commemorative e monumenti

1. La Giunta regionale, previo parere della consulta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), promuove presso gli enti competenti, la collocazione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti che valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana, nel rispetto della cultura e delle tradizioni italiane, con oneri a carico della Regione Toscana.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con legge di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 ottobre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 2012.

(Omissis).

12R0689

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 57.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 22 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 51/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi in cui gli interventi edilizi necessari per la realizzazione di strutture sanitarie e l'ampliamento di quelle esistenti, di cui al comma 1, siano sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o rientrino nei casi di attività edilizia libera ai sensi della legge regionale n. 1/2005 il parere positivo sulla compatibilità è acquisito preventivamente dal soggetto interessato».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 51/2009

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 51/2009 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Verifica sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti). — 1. Le verifiche sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), sono effettuate dal comune con le modalità di cui all'art. 6 e il dipartimento di prevenzione si avvale di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito nell'elenco nazionale istituito con decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011 (Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti)».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 51/2009

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 51/2009 dopo la parola: «autorizzate» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti di cui all'art. 6-bis,».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 51/2009 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il comune dispone, con periodicità biennale rispetto all'ultima verifica effettuata, il controllo sul mantenimento dei requisiti da parte di tutte le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti già autorizzate. I comuni possono sempre disporre visite di verifica mirate o altre attività di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi».



Art. 4.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 51/2009

1. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 51/2009 è inserito il seguente: «5-bis. Nelle strutture di riabilitazione per i tossicodipendenti, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte da un operatore in possesso del diploma di laurea magistrale in medicina o in psicologia. È altresì richiesta un'esperienza lavorativa almeno biennale in comunità residenziali o semiresidenziali per tossicodipendenti, a gestione pubblica o privata».

Art. 5.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 51/2009

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 sono aggiunte le parole: «, ad esclusione di quelli relativi ai servizi trasfusionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 261/2007».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 è aggiunto il seguente: «5-bis. La Regione, con periodicità biennale, svolge funzioni di verifica sul possesso dei requisiti di tutti i servizi trasfusionali, con le modalità definite con atto del dirigente regionale competente per materia ed avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione individuati con il criterio di cui al comma 5. I dipartimenti di prevenzione nello svolgimento delle verifiche si avvalgono di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito nell'elenco nazionale istituito con decreto ministeriale salute 26 maggio 2011».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 51/2009

1. L'art. 19 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività). — 1. Sono soggetti a SCIA per le fattispecie di cui all'art. 20, gli studi professionali che effettuano le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l'utente individuate dal regolamento di cui all'art. 48.

2. La SCIA è presentata in via telematica allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio lo studio professionale ha sede ed è corredata, oltre che dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio sottoscritte dal legale rappresentante attestanti i requisiti previsti, dai seguenti documenti:

a) una planimetria, sottoscritta da un tecnico abilitato, con indicazione della destinazione d'uso dei locali completa di rapporti aeroluminanti ed altezza;

b) una relazione, asseverata da un medico igienista o da un tecnico con esperienza almeno triennale nell'ambito dei processi di sterilizzazione, descrittiva delle modalità di sterilizzazione e degli indicatori di processo e di efficacia di cui lo studio si è dotato.

3. L'attività può essere iniziata o la variazione realizzata dalla data di presentazione della SCIA al SUAP.

4. Il comune, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 1, in caso di accertata carenza della documentazione e delle condizioni e dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o di realizzazione delle variazioni previste, ed ordina la rimozione dei relativi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a rimuovere le carenze rilevate entro un termine fissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

5. Decorso il termine di sessanta giorni il comune può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 4, nei seguenti casi:

a) falsità o mendacia degli atti e delle relazioni di cui la SCIA è corredata;

b) situazioni che presentano difformità rispetto alle norme previste per la tutela della salute.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7.

Modifiche al capo III e VIII della legge regionale n. 51/2009

1. Agli articoli 20, 21, 23, 24, 26 e 48 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «dichiarazione di inizio attività» sono sostituite dalla seguente: «SCIA».

Art. 8.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 51/2009

1. Al comma 6 dell'art. 29 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «L'accreditamento istituzionale ha validità per cinque anni e può essere rinnovato;» sono sostituite dalle seguenti: «L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può essere rinnovato;».

Art. 9.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 51/2009

1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente: «2. L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può esserne rinnovato».

Art. 10.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 51/2009

1. Al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «articoli 40, 42 e 45» sono sostituite dalle seguenti: «art. 15, comma 5, art. 16, comma 4, art. 42 e art. 45».

Art. 11.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 51/2009

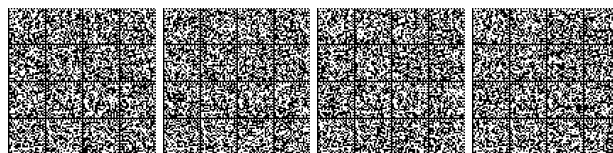
1. Dopo il comma 1 dell'art. 48 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresì disciplinati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti».

Art. 12.

Termine per l'approvazione del regolamento

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 48, comma 1-bis, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), come inserito dalla presente legge, approva disposizioni modificative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Con le disposizioni modificative di cui al comma 1, sono stabiliti i termini di presentazione delle istanze di autorizzazione e di accreditamento da parte delle strutture che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni modificative stesse, risultano iscritte all'albo regionale degli enti ausiliari, di cui all'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l'iscrizione).



Art. 13.

Abrogazione della legge regionale n. 54/1993

1. La legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l'iscrizione), è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2010 di cui all'art. 12.

Art. 14.

Norma di prima applicazione

1. Entro il 31 dicembre 2014 gli enti competenti verificano il possesso dei requisiti di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2010 delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti autorizzate e dei servizi trasfusionali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo art. 6-bis e art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 51/2009, come inseriti dalla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 ottobre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 2012.

(Omissis).

12R0690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 ottobre 2012, n. 58/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 26 ottobre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione e svolgimento della vigilanza e verifica sulle opere e le costruzioni realizzate in zone soggette a rischio sismico classificate a bassa sismicità.

2. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 105-ter e 105-quater della legge regionale n. 1/2005, il presente regolamento individua:

- la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati;
- la dimensione del campione da assoggettare a verifica;
- i criteri in base ai quali è effettuato il sorteggio degli interventi da assoggettare a verifica.

Art. 2.

*Classificazione delle zone soggette a rischio sismico.
Zone a bassa sismicità*

1. La classificazione delle zone soggette a rischio sismico è effettuata con la deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 96 della legge regionale n. 1/2005.

2. Tenuto conto della classificazione effettuata con la deliberazione di cui al comma 1, ai fini della differenziazione della dimensione del campione assoggettato a verifica mediante il metodo a campione ai sensi dell'art. 105-quater della legge regionale n. 1/2005, le zone a bassa sismicità si distinguono in:

- zona 3
- zona 4.

3. La zona 3 è suddivisa in fasce di pericolosità che tengono conto del «valore di accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale (Vn) di 50 anni e categoria d'uso (Cu) pari ad 1 (classe d'uso II)», di seguito indicato «a_g» come segue:

- fascia A, contraddistinta da valori di $a_g > 0.15$ g;
- fascia B, contraddistinta da valori di 0.125 g;
- fascia C, contraddistinta da valori di $a_g < 0.125$ g;

4. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera d-bis) della legge regionale n. 1/2005, il progettista assevera la zona sismica e la fascia di pericolosità del sito, specificandone il valore a_g .

Art. 3.

*Tipologia degli interventi da assoggettare
alla verifica mediante il metodo a campione*

1. Ferma restando la verifica obbligatoria dei progetti previsti all'art. 105-ter, comma 4 della legge regionale n. 1/2005, tutti gli interventi relativi ai progetti depositati, da realizzare nelle zone 3 e 4, sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 4.

*Criteri per la determinazione della dimensione
del campione assoggettato a verifica*

1. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata mensilmente in base al numero dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, per zone e nella zona 3 per fascia, secondo la percentuale di cui al comma 3, escludendo i preavvisi relativi a progetti assoggettati a verifica obbligatoria ai sensi dell'art. 105-ter, comma 4 della legge regionale n. 1/2005.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, i progetti sono individuati, per ciascuna zona e nella zona 3 per ciascuna fascia, per metà della dimensione del campione tra quelli relativi ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento e per l'altra metà tra quelli relativi ai precedenti 12 mesi e per i quali non è ancora stata depositata la relazione di ultimazione dei lavori.

3. La percentuale per la determinazione della dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata su base provinciale con riferimento ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, nella misura di seguito indicata:

- per la zona 3, fascia A, nella misura del 40 per cento dei preavvisi;



b) per la zona 3, fascia B, nella misura del 10 per cento dei preavvisi;

c) per la zona 3, fascia C, nella misura del 5 per cento dei preavvisi;

d) per la zona 4, nella misura dell'1 per cento dei preavvisi.

Art. 5.

Modalità di svolgimento del sorteggio

1. Tenuto conto delle esclusioni di cui all'art. 4, comma 1 e dei numeri assegnati a ciascun progetto sull'apposito registro delle denunce, il sorteggio avviene mediante:

a) estrazione manuale;

b) generazione di numeri casuali per via elettronica, anche gestita da apposito programma elettronico.

2. Il sorteggio è effettuato pubblicamente dal responsabile della struttura regionale competente o da un suo delegato, il lunedì compreso fra il quarto ed il decimo giorno del mese, alla presenza di almeno due tecnici regionali.

3. Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale, reso noto immediatamente mediante affissione pubblica nell'ufficio, da mantenere per tutto il mese di riferimento. L'esito del sorteggio è comunicato direttamente agli interessati, contestualmente all'affissione e comunque entro i tre giorni successivi.

4. La comunicazione diretta di cui al comma 3 indica la data prevista per la conclusione della verifica dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto dal l'art. 105-*quater*, comma 7 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Per i primi dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del sorteggio relativo ai progetti di cui all'art. 4, comma 2, il sorteggio è effettuato individuando la fascia sulla base del valore di ag della sede del capoluogo comunale.

Art. 7.

Norma finale

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 ottobre 2006, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio n. 1 «Norme per il governo del territorio». Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica) è abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 ottobre 2012

ROSSI

12R0696

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € 300,00
- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € 86,00
- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 1 2 0 1 *

€ 2,00

